



STUDIO LEGALE

ON.LE TRIBUNALE AMM.VO REGIONALE PER LA CAMPANIA NAPOLI

RICORSO

PER: l'impresa individuale **Azienda Agricola Moschiano Giosuè**, con sede in Moschiano (AV) alla Via Prof. C. Pacia 21 (P.IVA 02969700646) in persona del legale rapp.p.t Moschiano Giosuè (CF MSCGSI79C12F762H), nato in data 12.03.1979 a Moschiano (AV) e ivi res.te alla Via Prof C.Pacia 21, rappresentato e difeso, giusta procura rilasciata su foglio separato da intendersi in calce al presente atto e costituente parte integrante del medesimo, dall'avv.Coscia Carmen (C.F. CSCCMN80C56H892P); p.e.c. carmen.coscia@pecavvocatinola.it – Fax 081.5112336, presso lo studio della quale elettivamente domicilia in Nola (NA) alla Via Mario De Sena 152,

CONTRO

- la **Regione Campania**, in persona del legale rappresentante pro tempore;
- la **Giunta Regionale della Campania**, Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Servizio Territoriale Provinciale di Avellino, Unità Operativa Dirigenziale 50.07.10, in persona del legale rappresentante pro tempore;

NEI CONFRONTI

dell'Azienda Agricola di De Donato Federica (C.F. DDNFRC92C50A783H), in persona del legale rappresentante pro tempore;

per l'annullamento previa sospensiva: a) del decreto dirigenziale n. 157 del 03.08.2020 della Giunta Regionale della Campania, Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, pubblicato sul BURC n. 161 del 10.08.2020, avente ad oggetto "Programma di Sviluppo Rurale Campania 2014-2020 - misure non connesse alla superficie e/o animali- approvazione graduatoria regionale Progetto Integrato Giovani - Tipologia di intervento 4.1.2 e 6.1.1 – Bando adottato con DRD n. 239 del 13.10.2017 e ss.mm.ii. – pubblicato sul BURC n. 75 del 16.10.2017", nella parte in cui include la domanda di sostegno presentata dalla impresa ricorrente nell'elenco delle "domande non ammissibili a valutazione"; b) del Decreto Regionale Dirigenziale n. 28 del 03.02.2020, avente ad oggetto "Programma di Sviluppo Rurale Campania 2014-2020. Misure non connesse alla superficie e/o animali: Progetto Integrato Giovani (Tipologia di intervento 4.1.2 e 6.1.1).

Presenza d'atto dell'approvazione delle graduatorie provinciali provvisorie rettificata (elenco SISMAR) e pubblicazione dell'elenco accorpato”, nella parte in cui la domanda di sostegno dell'impresa ricorrente è stata inserita tra le domande non ammissibili a valutazione; c) del Decreto Regionale Dirigenziale n. 130 del 30.09.2019, avente ad oggetto “PSR Campania 2014/2020 – Approvazione graduatoria Progetto Integrato Giovani (Tipologia d'intervento 4.1.2 e Tipologia d'Intervento 6.1.1). Servizio Territoriale Provinciale Avellino” nella parte in cui la domanda di sostegno dell'impresa ricorrente è stata inserita tra le domande non ammissibili a valutazione; d) della comunicazione recante prot. 2019.0333588 del 28.05.2019 emessa dalla Regione Campania - UOD di Avellino; e) della comunicazione esito della commissione del riesame recante prot. 2020.0340658 del 20.07.2020 emessa dalla Regione Campania - UOD di Avellino; f) di tutti gli atti ed i verbali istruttori, allo stato sconosciuti, con i quali la UOD competente ha provveduto all'istruttoria della domanda di sostegno dell'impresa ricorrente; g) di tutti gli atti presupposti, preparatori, conseguenti e comunque connessi se ed in quanto lesivi dei diritti e degli interessi dell'impresa ricorrente, nonché per l'accertamento del diritto dell'impresa ricorrente a vedersi inclusa nella graduatoria delle domande ammesse a finanziamento.

FATTO

Con Decreto Dirigenziale n. 239 del 13.10.2017, pubblicato sul BURC n. 75 del 16.10.2017 (**doc. n. 1**), la Regione Campania, nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale della Campania (PSR) 2014-2020 approvato dalla Commissione Europea, approvava il bando di attuazione del Progetto Integrato Giovani – Tipologie di Intervento 4.1.2 e 6.1.1, successivamente modificato e integrato. Il Progetto Integrato Giovani rappresenta una modalità di attuazione integrata tra: la Misura 4 “Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17 del Reg. UE 1305/2013)”, Sottomisura 4.1 “Sostegno a investimenti nelle aziende agricole”, la tipologia di intervento 4.1.2 “Investimenti per il ricambio generazionale nelle aziende agricole e l'inserimento di giovani agricoltori qualificati” e la Misura 6 “Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19 del Reg.(UE) 1305/2013), sottomisura 6.1 “Aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori”, la tipologia di intervento 6.1.1 “Riconoscimento del premio per i giovani agricoltori che per la prima volta si insediano come capo dell'azienda”. In altri termini, il Progetto Integrato Giovani rappresenta una modalità di attuazione integrata che consente ai richiedenti di poter accedere in maniera semplificata, dal punto di vista procedurale, alle due tipologie di intervento (6.1.1 e 4.1.2) per ricevere assieme al premio di insediamento, anche il sostegno finanziario necessario per il raggiungimento degli obiettivi definiti dal Piano di Sviluppo Aziendale.

Va sin da ora evidenziato che il predetto bando prevedeva, al paragrafo 7 “Condizioni di ammissibilità”, che *“I soggetti interessati sono obbligati, preventivamente alla presentazione della*

domanda di sostegno, alla costituzione o all'aggiornamento del fascicolo aziendale. Le informazioni contenute nel fascicolo aziendale costituiscono parte integrante e sostanziale dell'istanza presentata, necessarie ai fini dell'ammissibilità della stessa.”, mentre al par. 11 (“Criteri di selezione”) che le istanze che risulteranno ammissibili in relazione ai requisiti di accesso, “*saranno valutate sulla base della griglia di parametri di valutazione riferita ai seguenti principi di selezione: 1. Titolo di studio o frequenza a corsi di formazione coerenti con il P.S.A.; 2. Localizzazione geografica; 4 3. Targeting settoriale; 4. Dimensione economica dell'azienda; 5. Caratteristiche tecniche/economiche del progetto; 6. Adesione al Piano Assicurativo agricolo o ai fondi di mutualizzazione; 7. Introduzione di macchine innovative che consentano un significativo impatto positivo sull'ambiente e sui cambiamenti climatici; 8. Investimenti strategici*”.

Per il presente bando verrà costituita specifica graduatoria nella quale saranno riportate in ordine decrescente di punteggio totale le istanze che avranno conseguito la valutazione complessiva uguale o superiore a 40,00 punti, di cui almeno 20,00 punti derivanti dalla valutazione del progetto (principi di selezione n. 5, 6, 7, 8). Le istanze con punteggi inferiori non saranno ammissibili a finanziamento.

Al detto bando aderiva, tra le tante, l'odierna ricorrente azienda agricola Moschiano Giosuè che in data 06.07.2018 depositava regolare domanda di sostegno che, secondo i criteri di competenza territoriale stabiliti dal bando, veniva gestita ed istruita dal Dipartimento Salute e risorse naturali, Divisione Generale per le politiche agricole, alimentari e forestali – Servizio territoriale provinciale di Avellino (per brevità UOD di Avellino).

Detta domanda veniva identificata con il numero 8425014778, protocollo AGEA.ASR.2018.1167586 del 06.07.2018 (**doc. n.2**).

Il punteggio richiesto dall'azienda in sede di presentazione della domanda, secondo i criteri di selezione previsti dal bando, le caratteristiche del progetto depositato, il piano di sviluppo presentato, il *businessplan* e l'annessa relazione tecnica descrittiva, risulta(va) essere pari a 89,00 punti totali di cui 50 punti per il progetto (**doc. n. 3**) per un spesa di investimento prevista pari ad € 83261,84 (e un contributo pari ad € 73.415,66) a valere sulla misura 4.1.2 ed un premio di € 50.000,00 a valere sulla misura 6.1.1.

Successivamente al deposito della domanda, in data 09.05.2019, l'azienda Moschiano comunicava all'UOD istruttore di aver ravvisato un errore generato dal sistema SIAN in sede di aggiornamento del fascicolo aziendale. Il SIAN, come vedremo in appresso, è l'unico portale attraverso il quale la P.A. ha attribuito la facoltà alle aziende agricole di poter aggiornare e/o costituire i relativi fascicoli aziendali così come previsto dal bandoe, pertanto, chiedeva la correzione dell'errore posto in essere dallo stesso consistente nell'inesatto riscontro e caricamento delle superfici aziendali rispetto alle effettive superfici dichiarate e condotte (**doc. n. 4**).

In data 28.05.2019, in riscontro alla suddetta segnalazione, l'UOD istruttore di Avellino comunicava di *non accogliere alcuna richiesta in merito in quanto la superficie indicata nella Relazione descrittiva al business plan non corrisponde a quella riportata nella domanda di sostegno ne a quella riportata come superficie riscontrata nel fascicolo aziendale validato n. 80385255361 del 27.06.2018 (doc. n. 5).*

Con Decreto Dirigenziale n. 130 del 30.09.2019 veniva approvata la graduatoria provvisoria regionale emanata dal Servizio Territoriale Provinciale di Avellino nella quale la domanda di sostegno della ditta ricorrente veniva inserita tra le domande non ammissibili a valutazione **(doc. n. 6)**.

In data 31.10.2019 l'azienda Moschiano presentava a mezzo pecformali impugnazioni e richieste di rettifica in autotutela della propria posizione in graduatoria, specificando in modo assolutamente chiaro l'illegittimità della decisione di esclusione assunta dall'amministrazione precedente **(doc. n. 7)**.

Seguiva il DRD n. 28 del 3.02.2020 **(doc.n. 8)**, con il quale l'Autorità di Gestione prendeva atto delle graduatorie provinciali provvisorie rettificata e pubblicava gli elenchi di tutte le domande ammissibili, non ammissibili a valutazione e non ammissibili per mancato raggiungimento del punteggio minimo; anche in tal caso la domanda della ditta Moschiano veniva inserita tra le domande non ammissibili a valutazione.

In data 20.07.2020 la commissione esito del riesame con comunicazione recante prot. 2020.0340658 decretava l'inammissibilità della domanda solo ed esclusivamente per i seguenti motivi: *“le superfici indicate nella domanda di sostegno e nel Bpol del richiedente discordano (come superficie riscontrata) da quelle indicate nel fascicolo aziendale dello stesso, giusta scheda di validazione n. 80385255361 del 27.06.2018”*. Trovavano invece accoglimento le controdeduzioni trasmesse in merito alla discordanza delle colture presenti nello stesso fascicolo aziendale **(doc. n. 9)**.

Con successivo decreto dirigenziale n. 157 del 03.08.2020, pubblicato sul BURC n. 161 del 10.08.2020 **(doc. n. 10)**, è stata approvata la graduatoria unica regionale definitiva nella quale la domanda di sostegno dell'impresa ricorrente veniva nuovamente inserita, per i motivi di cui sopra nella sezione “domande non ammissibile a valutazione”. Ferme le circostanze non oggetto di contestazione da parte dell'amministrazione precedente quali il punteggio richiesto dall'azienda, il piano di sviluppo - Business Plan (BPOL) depositato, la spesa e gli investimenti previsti e tutte le altre circostanze non oggetto di contestazione, l'azienda Moschiano impugna la graduatoria definitiva e tutti gli atti sopra richiamati per avere, la Regione Campania, inserito la domanda di sostegno dalla stessa depositata nella sezione “domande non ammissibili a valutazione” escludendola, pertanto, dall'elenco delle “domande ammissibili e finanziabili”, atteso il punteggio maturato dall'azienda Moschiano pari a 89 punti e il punteggio ottenuto dall'ultima domanda collocata in posizione utile per

ottenere il finanziamento pari a 75 punti (la controinteressata Azienda Agricola di De Donato Federica).

Detti provvedimenti, dunque, sono evidentemente illegittimi e vanno pertanto annullati per i seguenti

MOTIVI DI DIRITTO

I. VIOLAZIONE DELLE PREVISIONI DEL BANDO PSR CAMPANIA 2014/2020, PROGETTO INTEGRATO GIOVANI TIPOLOGIA DI INTERVENTO 4.1.2 E TIPOLOGIA DI INTERVENTO 6.1.1, IN PARTICOLARE DEL PARAGRAFO 7 RECANTE LE “CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ”– VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI GENERALI DEL P.S.R. CAMPANIA 2014/20 - “VIOLAZIONE DELL’ART. 97 DELLA COSTITUZIONE NONCHE’ DEI PRINCIPI DI BUONA AMMINISTRAZIONE, TRASPARENZA, RAGIONEVOLEZZA, NON DISCRIMINAZIONE, CORRETTEZZA E LEALE COOPERAZIONE - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 10 E 10 BIS DELLA L. 07.08.1990 N. 241 – ECCESSO DI POTERE PER INSUFFICIENZA, INADEGUATEZZA E GENERICITA’ DELLA MOTIVAZIONE - ILLOGICITÀ – INGIUSTIZIA MANIFESTA – DIFETTO DI ISTRUTTORIA – DISPARITA’ DI TRATTAMENTO.

Il gravato decreto dirigenziale n. 157 del 03.08.2020, pubblicato sul BURC n. 161 del 10.08.2020, con il quale la Giunta Regionale della Campania, Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha approvato la graduatoria unica regionale definitiva delle domande di cui al bando di attuazione del Progetto Integrato Giovani – Tipologie di intervento 4.1.2 e 6.1.1, è in primo luogo illegittimo laddove la domanda di sostegno presentata dall’impresa ricorrente, pur soddisfacendo i requisiti richiesti in merito all’ammissibilità della domanda (par. 7 bandodoc. n. 1), non è stata inserita tra le domande ammissibili e finanziabili.

In particolare, i motivi che decretavano la non ammissibilità a valutazione della domanda sono i seguenti: *“le superfici indicate nella domanda di sostegno e nel Bpol del richiedente discordano (come superficie riscontrata) da quelle indicate nel fascicolo aziendale dello stesso, giusta scheda di validazione n. 80385255361 del 27.06.2018”.*

In via preliminare si rendono necessarie alcune premesse.

Già in data 09.05.2019, l’azienda Moschiano comunicava all’UOD istruttore di aver ravvisato un errore generato dal sistema SIAN in sede di aggiornamento del fascicolo aziendale. In particolare, l’errore generato dal detto sistema comportava la riduzione al 50% di tutte le superfici aziendali effettivamente condotte e dichiarate in sede di aggiornamento del suddetto fascicolo dall’azienda Moschiano.

Il SIAN è il sistema informativo unificato di servizi del comparto agricolo, agroalimentare e forestale messo a disposizione dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e dall'Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura per assicurare lo svolgimento dei compiti relativi alla gestione degli adempimenti previsti dalla PAC - Politica Agricola Comunitaria, con particolare riguardo ai regimi di intervento nei diversi settori produttivi, unico sistema attraverso il quale le aziende agricole possono aggiornare e/o costituire il proprio fascicolo aziendale.

Il fascicolo aziendale nell'ambito del SIAN è definito dal DM del 12 gennaio 2015, n. 162 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ed è il documento unico ed univoco e contiene le informazioni strutturali e durevoli proprie di tutti i soggetti pubblici e privati, identificati dal CUAA, esercenti attività agricola, agroalimentare, forestale e della pesca; tali soggetti sono denominati "Aziende".

Detto fascicolo racchiude dunque tutte le informazioni dichiarate dall'agricoltore e inerenti l'azienda agricola, ivi comprese quelle riguardanti la superficie aziendale e i terreni condotti dalla stessa.

In esito ad ogni aggiornamento dello stesso fascicolo aziendale viene poi rilasciata una scheda di valutazione che raffigura il complesso aziendale in un dato momento.

La domanda di sostegno è il documento avente funzione accompagnatoria nella trasmissione di tutti i documenti di cui si compone il progetto proposto dall'azienda richiedente contenuti nella tabella riepilogativa ove vengono elencati gli stessi (**doc. n. 17**) e per quello che interessa il caso in esame, i dati catastali dei terreni condotti dall'azienda e le relative superfici vengono riportati in modo automatico dall'ultima scheda di validazione del fascicolo aziendale stesso. Quindi, i dati presenti nell'ultima scheda di validazione del fascicolo aziendale precedente all'inoltro della domanda di sostegno vengono automaticamente richiamati nel corpo della domanda stessa e pertanto, se il fascicolo aziendale dovesse presentare anomalie generate dal sistema SIAN, tali anomalie vengono riportate anche nel corpo della domanda. Tant' è vero che il manuale per la compilazione delle domande di sostegno "S.I.N." – ed. 09 marzo 2018 riforma 2014/20, a pg. 73 e 74 indica chiaramente che la superficie da richiamare nel corpo della domanda deve essere definita "*Impostando un segno di spunta nel campo checkbox sulle righe corrispondenti alle particelle che si vuole associare alla domanda, verrà abilitato il campo della "Superficie interessata al sottointervento" e il pulsante "Copia". È possibile digitare il valore della superficie interessata oppure riportare il valore della superficie condotta cliccando il pulsante funzione "Copia".* (..) Aggiunge a pag. 74 e ss. che qualora si volesse modificare la consistenza delle p.lle *digitando il valore della superficie interessata, è possibile inserire un valore della superficie minore del valore della "Superficie Condotta" sul fascicolo, altrimenti l'operazione viene bloccata e verrà visualizzato il messaggio: La superficie della particella con chiave catastale 081-018--17-00038- non puo' essere superiore a quella dichiarata*(**doc. n. 15**).

In altre parole, la superficie aziendale richiamata nel corpo della domanda di sostegno viene automaticamente assorbita dall'ultima scheda di validazione del fascicolo aziendale e il compilatore, per i motivi visti sopra, può solo inserire una superficie minore rispetto a quella riportata.

Da ciò ne discende che l'errore contenuto nel fascicolo aziendale e automaticamente riportato all'interno della domanda di sostegno, determinato dal sistema SIAN, non poteva in nessun caso essere corretto dall'azienda in sede di compilazione della domanda stessa.

Specificamente, l'anomalia determinata dal SIAN nella scheda di validazione n. 80385255361 del 27.06.2018 comportava, di conseguenza, una anomalia nella sezione II della domanda di sostegno "dati del sottointervento" e "localizzazione del sottointervento" ove, per l'appunto, la superficie delle particelle di terreno condotte dall'azienda viene considerata solo per la metà rispetto alla reale correttamente dichiarata dall'azienda.

Ragionamento diverso riguarda il Business Plan. Esso è definito dal par. 9 del bando come "*Il documento che riassume il percorso di sviluppo dell'impresa volto a dimostrare il miglioramento delle prestazioni, della sostenibilità globale dell'azienda e gli investimenti necessari è il Piano di Sviluppo Aziendale al quale va allegata la relativa scheda di autovalutazione. La sua redazione avverrà attraverso l'utilizzazione dell'applicativo "Business Plan On Line - PSR" (BPOL-PSR realizzato da ISMEA nell'ambito della Rete Rurale Nazionale ed accessibile dal portale SIAN) e l'allegata relazione tecnico-economica.*" Il Business Plan (BPOL) depositato dall'azienda Moschiano unitamente alla domanda di sostegno (**doc. n. 16**), essendo compilato manualmente dal tecnico istruttore, a pag. 7, nella sezione "*Dati catastali - Sintesi della superficie totale (SAU+tare) e dalla SAU disponibile per anno, distinta per titolo di possesso e per macro utilizzo*" riporta correttamente la superficie aziendale esatta pari ad HA 03,81,01.

* * * * *

Ciò posto, è possibile giungere alla conclusione che: **a)** il fascicolo aziendale è il documento che contiene tutte le caratteristiche aziendali, ivi compresi i terreni e la loro estensione; **b)** la domanda di sostegno riporta, per quanto riguarda le superfici aziendali condotte, i dati contenuti nel fascicolo stesso; **c)** il Business Plan BPOL viene redatto e compilato manualmente dal tecnico istruttore; **d)** l'anomalia determinata dal SIAN con la scheda di validazione n. 80385255361 del 27.06.2018 comportava, di conseguenza, una anomalia nella sezione II della domanda di sostegno "dati del sottointervento" e "localizzazione del sottointervento" nel punto in cui la superficie delle particelle di terreno condotte dall'azienda viene considerata solo per la metà; **e)** pertanto, la discordanza delle superfici indicate nella domanda di sostegno e nel Bpol del richiedente (come superficie riscontrata) da quelle indicate nel fascicolo aziendale dello stesso, giusta scheda di validazione n. 80385255361

del 27.06.2018 è da ascrivere in via esclusiva ad una anomalia generata dalla stessa P.A. nella predetta scheda di validazione.

Quindi, una anomalia presente nella scheda di validazione del fascicolo aziendale viene incorporata, in modo automatizzato nella domanda di sostegno e non è modificabile dall'operatore che elabora la domanda con un valore superiore.

* * * *

Nel il caso in esame, l'azienda Moschiano, così come disposto dal bando, preliminarmente al deposito della domanda di sostegno, aggiornava il fascicolo aziendale, giusta scheda di validazione numero 80385255361 del 27.06.2018, **dichiarando**, per ciò che interessa il caso in esame, una superficie aziendale condotta pari ad HA **03,81,01**.

Aggiornava, altresì, il riepilogo della composizione del patrimonio aziendale pag. 2 (art. 3, comma 2 dm 12 gennaio 2015, n. 162) che riporta esattamente la superficie condotte, tant'è che i valori che si riscontrano a pag 2 del fascicolo agea "Orientamento Tecnico - Economico - OTE" non riportano nessuna difformità.

Le disposizioni generali al P.S.R. 2014/2020 per le *Misure non connesse alla superficie e/o agli animali* (**doc. n. 11**) ai par. 8.11 e 8.12 prevedono che *"all'atto della presentazione della Domanda, in coerenza con le richiamate disposizioni di AGEA, il potenziale Beneficiario deve garantire che il fascicolo aziendale elettronico sia costituito, aggiornato e validato. Deve garantire, inoltre, che siano aggiornati e validati il piano di coltivazione e, se del caso, la consistenza zootecnica nella Banca Dati Centralizzata dell'OP AGEA"* **mentre il bando, al par. 7**, prevede che *"i soggetti interessati sono obbligati, preventivamente alla presentazione della domanda di sostegno, alla costituzione o all'aggiornamento del fascicolo aziendale. Le informazioni contenute nel fascicolo aziendale costituiscono parte integrante e sostanziale dell'istanza presentata, necessarie ai fini dell'ammissibilità della stessa."*

Per tale ragione e in via assorbente si deduce che i motivi addotti dall'amministrazione a sostegno dei provvedimenti di non ammissibilità a valutazione della domanda, così come previsto dal bando e dalle disp. Generali al PSR, non integrano alcuna causa di inammissibilità della domanda stessa.

Tutt'al più, e come espressamente richiesto dall'azienda richiedente in data 9.05.2019, l'amministrazione avrebbe dovuto invitare l'aspirante beneficiario a fornire entro un congruo termine idonee motivazioni a sostegno dell'irregolarità riscontrata in virtù del principio del soccorso istruttorio, previsto anche per materie differenti da quelle degli appalti pubblici, ai sensi degli artt. 6 e 12 della Legge 214/90 (ex multis Cons. St. Adun. Ple. n. 9 del 2014), possibilità che non veniva concessa all'azienda ricorrente in spregio ai *principi di proporzionalità e di leale collaborazione che*

devono ispirare i rapporti tra P.A. e cittadini in tutti i campi dell'agire Pubblico, e che si riflettono nel principio del giusto procedimento, in base al quale la P.A. è tenuta ad agire con lealtà nei rapporti con i privati, evitando di sanzionare omissioni meramente formali. Nel caso in esame, addirittura, è stata sanzionata una omissione e/o negligenza posta in essere dalla stessa P.A.(AGEA - SIAN), i cui effetti negativi si sono riflessi sulla domanda di sostegno depositata dall'azienda decretandone la non ammissibilità a valutazione.

Nei fatti, così come previsto dal bando e dalle disposizioni generali, l'azienda aggiornava e validava correttamente i dati aziendali all'interno del fascicolo aziendale – in effetti e come vedremo in prosieguo, la superficie aziendale dichiarata all'interno della scheda di validazione contestata dall'amministrazione precedente risulta essere corretta – mentre la superficie riscontrata dal sistema SIAN, che l'amministrazione pone alla base dell'esclusione, è frutto di un errore di riscontro della superficie correttamente dichiarata dall'azienda, determinato dal sistema SIAN e imputabile solo ed esclusivamente a detta piattaforma.

Relativamente alla discordanza delle *superfici indicate nella domanda di sostegno e nel Bpol (come superficie riscontrata) da quelle indicate nel fascicolo aziendale dello stesso, giusta scheda di validazione n. 80385255361 del 27.06.2018* si osserva quanto segue.

L'anomalia rilevata dall'amministrazione (ma in realtà già segnalata dall'azienda stessa con la comunicazione del 09.05.2019 e in sede di successivo riesame) consiste nell'aver, il sistema informatizzato SIAN, in modo del tutto errato ed illegittimo, riscontrato nella sezione “*superfici riscontrate*” della scheda di validazione n. 80385255361 del 27.06.2018, a pg. 5, **solo la metà** delle superfici aziendali effettivamente condotte e correttamente dichiarate dall'azienda con la scheda di validazione stessa (**doc. n. 12**), anomalie e inesattezze che, per i motivi di cui sopra, venivano riflesse nel corpo della domanda di sostegno.

In altri termini. La scheda di validazione numero 80385255361 del fascicolo aziendale, a pag. 5, in merito alla superficie aziendale, riporta due valori: **a)** nella sezione “superfici dichiarate” **sono riportate le effettive superfici che l'azienda dichiara di condurre**, e contiene, pertanto, il valore dichiarato dall'azienda; **b)** nella sezione “superfici riscontrate” **sono riportati i valori riscontrati dal sistema SIAN** che, pertanto, sono inseriti dal sistema SIAN stesso, non avendo l'azienda alcuna possibilità di rettificare detto dato (**cf. doc. n. 12 pg. 5**).

La discordanza sollevata dall'amministrazione, che ha comportato in via esclusiva la non ammissibilità a valutazione della domanda di sostegno, è rappresentata dal valore errato generato dal sistema SIAN (e dunque, discordante con il valore esatto indicato dall'azienda Moschiano in tutti i restanti documenti allegati alla domanda di sostegno) riportato nella sezione “superfici riscontrate”, e non anche nella sezione “superfici dichiarate”.

Alla stessa pg. 5 della scheda di validazione n. 80385255361 del 27.06.2018 (doc. n. 12) è presente pertanto: **a) la superficie dichiarata** dall'azienda pari a 03,81,01 **e b) la superficie riscontrata** dal sistema SIAN pari a 1,90,50 (esattamente pari alla metà della consistenza aziendale stessa).

L'anomalia generata dal sistema SIAN con la scheda di validazione n. 80385255361 del 27.06.2018 consiste nell'aver riportato - senza alcuna motivazione e/o motivo a sostegno - nella sezione "superficie riscontrata" un valore pari a 1,90,50 a fronte della reale ed effettiva superficie dichiarata dall'azienda pari a 03,81,01, riducendo della metà la superficie di tutte le particelle di terreno condotte dall'azienda.

Ecco perché la domanda di sostegno riporta ingiustamente solo la metà dell'estensione di ogni singola p.lla di terreno condotta dall'azienda.

L'assoluta evidenza che trattasi di un errore generato dal sistema SIAN è attestata dalla successiva scheda di validazione numero 90377080610 - protocollo AGEA.CAA5412.2019.0000901 - data di stampa 13.05.2019 - dalla quale si evince che il sistema SIAN correggeva l'errore riportato nella sezione "superficie riscontrata" della scheda di validazione precedente, rettificandolo (**doc. n. 13**).

Specificamente, detta successiva scheda di validazione **riporta che la superficie condotta è pari ad HA 03,81,01 ed anche la superficie riscontrata è pari ad HA 03,81,01. (cfr. pg. 5 doc. n. 13).**

Di conseguenza, anche le particelle di terreno condotte dall'azienda, come emerge dalla suindicata scheda di validazione, riportano l'intera e corretta estensione (**cfr. pg 2 doc. n. 13**).

Ancora, anche l'attuale e più recente scheda di validazione del fascicolo aziendale, numero 00377118088 protocollo AGEA.CAA5412.2020.0001192 - data di stampa 12.06.2020 -, **riporta a pag. 5 nella sezione "Superficie Dichiarata" una estensione di HA 03,81,01 e nella sezione "Superficie Riscontrata" una estensione di HA 03,81,01 (cfr. pg. 5 doc. n. 14).**

Tanto per fare un esempio, la domanda di sostegno in merito alla prima p.lla di terreno condotta in affitto dall'azienda Moschiano e identificata al Foglio 4 p.lla 256 del Comune di Moschiano riporta una estensione pari a 1128 mq (cfr pg. 4 di 24 doc. n. 2), **mentre la reale dimensione della stessa**, come attestato dalle schede di validazione successive alla rettifica dell'errore da parte del SIAN, risulta essere pari a 2255 mq (HA 00,22,55) - ovvero esattamente il doppio di quella riportata nella domanda di sostegno - **cfr. pag. 2 doc. n. 13 e 14**, esempio che vale per tutte le p.lle aziendali.

Pertanto è provato *per tabulas* che la scheda di validazione n. 80385255361 del 27.06.2018 che determinava anche l'anomalia recepita nella domanda di sostegno contiene un errore generato dal sistema SIAN nella sezione "*superficie riscontrata*", che veniva successivamente corretto e rettificato così come recepito ed attestato dalle successive schede di validazione sopra identificate.

Quanto sopra attesta che il valore esatto è dunque quello dichiarato all'azienda con la scheda di validazione del 27.06.2018 pari ad HA 03,81,01.

Il descritto errore di riscontro della superficie aziendale generato dal sistema SIAN, che comportava l'inammissibilità a valutazione della domanda, non può essere, in nessun caso, imputato all'azienda e ciò in considerazione del fatto che la scheda di validazione n. 80385255361 del 27.06.2018, nella sezione superficie dichiarata riporta il valore corretto pari **HA 03,81,01** così come attestato dalle successive schede di validazione numero 90377080610 - protocollo AGEA.CAA5412.2019.0000901 e numero 00377118088 protocollo AGEA.CAA5412.2020.0001192.

Da ciò ne discende che i valori riportati nel corpo del business plan (BPOL) a pag. 7 doc. n. 2 nella sezione *"Dati catastali - Sintesi della superficie totale (SAU+tare) e dalla SAU disponibile per anno, distinta per titolo di possesso e per macro utilizzo"* e annessa relazione tecnica depositata unitamente alla domanda sono pari ad HA 03,81,01 e, pertanto, assolutamente esatti per i motivi sopra esposti.

Si conclude, dunque, ribadendo che l'anomalia contenuta nella domanda di sostegno è da ascrivere in via esclusiva **ad un errore di riscontro posto in essere dalla piattaforma SIAN con la scheda di validazione n. 80385255361 del 27.06.2018** (che poi, di fatto, veniva dallo stesso sistema corretto, così come attestato dalle schede di validazione successive).

Da ciò ne discende l'illegittimità degli atti posti in essere dall'UOD procedente di Avellino che hanno decretato la non ammissibilità a valutazione della domanda e il diritto dell'azienda Moschiano ad occupare una posizione in graduatoria utile con un punteggio (non contestato) pari ad 89 punti.

II. VIOLAZIONE DELLE PREVISIONI DEL BANDO PSR CAMPANIA 2014/2020, PROGETTO INTEGRATO GIOVANI TIPOLOGIA DI INTERVENTO 4.1.2 E TIPOLOGIA DI INTERVENTO 6.1.1, IN PARTICOLARE DEL PARAGRAFO 7 RECANTE LE "CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ" – VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI GENERALI DEL P.S.R. CAMPANIA 2014/20 VERSIONE 3.1 PAR. 8.11 – 8.12 “VIOLAZIONE DELL'ART. 97 DELLA COSTITUZIONE NONCHE' DEI PRINCIPI DI BUONA AMMINISTRAZIONE, TRASPARENZA, RAGIONEVOLEZZA, NON DISCRIMINAZIONE, CORRETTEZZA E LEALE COOPERAZIONE - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 10 E 10 BIS DELLA L. 07.08.1990 N. 241 – ECCESSO DI POTERE PER INSUFFICIENZA, INADEGUATEZZA E GENERICITÀ DELLA MOTIVAZIONE - ILLOGICITÀ – INGIUSTIZIA MANIFESTA – DIFETTO DI ISTRUTTORIA – DISPARITÀ DI TRATTAMENTO.

La nota recante prot. 2020.0340658 del 20.07.2020 (doc. n. 9) qui impugnata, avente ad oggetto "Comunicazione esito della Commissione del riesame ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 241/1990

e ss.mm.ii.”, resa dall’Amministrazione regionale resistente in riscontro alle osservazioni/chiarimenti trasmessi a mezzo pec in data 31.10.2019 (doc. n.7) dalla ditta ricorrente, risulta anch’essa illegittima in quanto viziata da evidente difetto di motivazione e *decifit* di istruttoria. Come anticipato in narrativa, a seguito dell’approvazione delle graduatorie provvisorie l’azienda ricorrente chiedeva di essere inclusa nella sezione domande ammissibili e finanziabili della predetta graduatoria significando quanto segue:

1) con pec del 09/05/2019, il sottoscritto informava gli uffici regionali che nella domanda di sostegno aveva riscontrato un’anomalia, ovvero il sistema informatizzato dimezzava la superficie condotta presente nella scheda di validazione (figura 1). Accadeva infatti che erroneamente e automaticamente venissero richiamate nella domanda di sostegno (Figura 2) tutte le superficie al 50% rispetto al Fascicolo Agea , ad esempio se si tiene conto della prima particella in elenco si può constatare che Ha.Aa.Ca 00.22.55 (2255 mq) condotta sulla scheda di validazione veniva poi trascritto dal sistema, nella domanda di sostegno, in 1128 mq, ovvero la metà, direttamente dal sistema SIAN; Figura 1 fascicolo agea Figura 2 domanda di sostegno 2) Alla luce di quanto sopra esposto appare chiaro che non può essere disposta l’esclusione dell’intera superficie aziendale presente anche sul FASCICOLO AGEA in quanto, l’anomalia del sistema informatico sopra descritto, (sistema informatico messo a disposizione dalla stessa PA) non può di certo impattare in modo negativo sulla ricevibilità dell’istanza almeno per quanto riguarda le superfici particellari. RIFERIMENTI GIURISPRUDENZIALI: sent.TAR Puglia n°01094 del 28 luglio 2015;

3) Si deve tenere in debita considerazione che la “SUPERFICIE RISCOINTRATA” che il tecnico istruttore ha messo ingiustamente in evidenza sulla scheda di validazione n° 80385255361 (figura 3) è quella che il sistema SIAN verifica affinché essa sia stata dichiarata correttamente dopo accertamenti basati sulle ortofoto digitali provenienti dalle riprese aeree dell’intero territorio nazionale, oppure superi di conduzione, oppure assenza di riscontro grafico, sovrapposizioni di superfici, comunque riferite ad anomalie che il sistema; Pertanto può capitare che sul fascicolo in primo momento si verifica una discordanza dei valori che se confermata rimane tale l’anomalia, se no il sistema riconduce il raffronto senza anomalia come nella Scheda di validazione n° 90377080610 (figura 4) del fascicolo Agea: Figura 3 Figura 4

4) Nella fattispecie, inoltre, vi è l’illegittima nonché falsa applicazione delle norme incluse nel bando, va osservato, che le disposizioni dei bandi e la loro lettera, è chiara ed univoca, la valida costituzione del «Fascicolo Aziendale» rappresenta l’atto propedeutico alla presentazione di una istanza volta al riconoscimento di un premio/contributo ed è sostanziato dalla raccolta dei necessari documenti presentati dall’imprenditore agricolo, che vengono presentati al CAA, che ne certifica l’acquisizione a sistema e ne conserva la copia cartacea.

5) Il bando è chiarissimo nell'affermare che "I soggetti interessati sono obbligati, preventivamente alla presentazione della domanda di sostegno, alla costituzione o all'aggiornamento del fascicolo aziendale" e nello specifico il sottoscritto ha rispettato tutte le suddette Condizioni di ammissibilità senza alcuna irregolarità, ne è testimonianza: a. il RIEPILOGO DELLA COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO AZIENDALE pag2 (art. 3, comma 2 DM 12 gennaio 2015, n. 162) del fascicolo agea scheda di validazione 80385255361 pag2 (figura 1) che riporta esattamente la superficie condotte; b. i valori che si riscontrano a pag 2 del fascicolo agea "Orientamento Tecnico - Economico - OTE" (figura 5) riportano nessuna difformità, così come non è presente nessuna anomalia nel quadro SEGNALAZIONI SUI TERRENI. Figura 5 c. Ancora va considerato che anche il PIANO DI COLTIVAZIONE - APPEZZAMENTI COLTURALI a pag.5 (art. 9 DM 12 gennaio 2015, n. 162) su cui si basa la produzione standard e che il tecnico istruttore intende dimezzare ingiustamente, non riporta alcuna anomalia per quando riguarda la reale superficie aziendale. d. La consistenza territoriale aziendale al 15/05/2018 e alla data di sottoscrizione della presente scheda riporta la superficie aziendale ovvero 3,80 Ha In merito al 2. Punto "Le colture indicate per le stesse particelle discordano sui fascicoli aziendali del cedente e del subentrante; infatti sul fascicolo aziendale del cedente, n. 80380984205 del 05/05/2018, abbiamo solo nocciolo da mensa, mentre nel fascicolo aziendale del subentrante, 'n 80385255361 del 27/06/2018, abbiamo nocciolo da mensa e castagno da mensa": A sommosso parere di chi scrive, l'Ufficio dovrebbe verificare (mediante sopralluoghi, accertamenti, ortofo, etc) le dichiarazioni del subentrante nella coltivazione del fondo così come descritto nell'attuale stato non potendo lo stesso subentrante rispondere in ordine alle comunicazioni del cedente evidentemente dettate dalle condizioni del fondo al momento del rilascio delle relative dichiarazioni e, comunque e in generale, il subentrante non di certo può argomentare in ordine a dichiarazioni rilasciate da terzi (sia pure parte cedente del fondo). Fatto sta che il fondo, all'attualità, è coltivato così come descritto nella relazione redatta da Professionista abilitato con la conseguenza che la domanda dovrà essere valutata dall'Ufficio alla luce delle odierne coltivazioni praticate sul fondo, salvo - si ripete ancora una volta e ancora una volta ci si dichiara disponibili ad un sopralluogo congiunto - diversi accertamenti a seguito dei quali lo stesso Ufficio procedente avrà a disposizione tutti gli elementi necessari da porre a fondamento delle proprie determinazioni. TENUTO CONTO che tutto il progetto è stato relazionato, descritto e corrispondente ai dati inseriti nel portale SIAN (FASCICOLO AGEA), che l'anomalia messa in evidenza, (tra l'altro non generata dal sottoscritto al quale si vuole ingiustamente attribuire), tra i valori riportati nella domanda di sostegno e la scheda di validazione, non costituisce di per sé causa di difformità della domanda stessa; che tale difformità, non pregiudica il progetto ed è chiaro che non è possibile subordinare una procedura telematica all'intera progettazione, Considerato che la reale occupazione del suolo è

*quella dichiarata in domanda di sostegno e al fascicolo agea n° 80385255361 e successive schede, trattasi di dichiarazioni complete e veritiere, le cui particelle dichiarate ad uso nocciolo per alcune e castagneto per altre, possono essere verificate sul posto o mediante Sistema Informativo Geografico (GIS) (strumento di controllo del territorio a supporto della Pubblica Amministrazione Centrale e Regionale) con ortofoto/ortoimmagine (figura 6,7,8) digitale che mostrano l'immagine del territorio e costituisce la fonte oggettiva di riscontro dei dati contenuti nelle domande di aiuto presentate dalle aziende agricole per i vari settori di intervento. Tanto premesso ed esposto, parte istante CONFIDA in una Vs ulteriore (e positiva) valutazione in sede di istruttoria amministrativa in modo da poter determinare l'accoglimento della istanza. **Sul punto ci si riporta al contenuto racchiuso nel doc. n. 7.***

A fronte della richiesta di cui sopra, l'amministrazione precedente, in merito all'ammissibilità della domanda a valutazione, si limitava ad affermare che *le superfici indicate nella domanda di sostegno e nel Bpol del richiedente discordano (come superficie riscontrata) da quelle indicate nel fascicolo aziendale dello stesso, giusta scheda di validazione n. 80385255361 del 27.06.2018 (cfr. doc. n. 9).*

In altri termini, nella nota contestata del 20.07.2019, il Servizio Territoriale Provinciale di Avellino si è effettivamente limitato, nella sostanza, a riportare il giudizio reso dalla Commissione di valutazione all'uopo costituita, **senza nulla dire con riferimento alle osservazioni formulate dalla ricorrente**, fornendo, quindi, una motivazione soltanto apparente, priva dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, la propria decisione, con connessa lesione delle finalità e garanzie partecipative previste dagli artt. 10 e 10 bis della L. n. 241/1990. Sul punto, la giurisprudenza anche di Codesto T.A.R. ha chiarito che "L'obbligo dell'amministrazione pubblica di esaminare le memorie e i documenti difensivi presentati dagli interessati nel corso dell'iter procedimentale, ex artt. 10 e 10 bis della Legge n. 241/1990, presuppone la necessaria esternazione motivazionale che renda nella sostanza percepibile la ragione del mancato adeguamento dell'azione amministrativa alle deduzioni partecipative dei privati" (T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, 04/11/2019, n. 1898; T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 03/02/2020, n. 494) (cfr. T.A.R. Campania Napoli, Sez. III, sent. n. 4010/2020 del 24.09.2020); ed ancora "La funzione che svolge la motivazione del provvedimento amministrativo è quella di consentire al destinatario del provvedimento stesso di ricostruire l'iter logico-giuridico in base al quale l'Amministrazione è pervenuta all'adozione di tale atto nonché le ragioni ad esso sottese, e ciò per consentire la verifica della correttezza del potere in concreto esercitato, nel rispetto di un obbligo da valutarsi, invero, caso per caso in relazione alla tipologia dell'atto considerato" (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. II, sent. n. 1832 del 18.05.2020). Sulla scorta dei recentissimi principi giurisprudenziali innanzi riportati, non può che riconoscersi l'illegittimità della gravata nota regionale del 20.07.2019,

laddove la stessa, come visto, non prende minimamente in considerazione le osservazioni formulate dalla ditta Moschiano in sede di presentazione dell'istanza di riesame e, peraltro, si fonda su una motivazione del tutto inidonea ed insufficiente a giustificare le ragioni della decisione di inammissibilità a valutazione della domanda.

III. ISTANZA CAUTELARE

Il *fumus boni iuris* emerge evidente dalla lettura dei suesposti motivi di gravame. Sussiste, altresì, il danno grave ed irreparabile che impone la sospensione dei gravati provvedimenti laddove i provvedimenti che comportavano l'inammissibilità a valutazione della domanda, le impediscono di occupare in graduatoria una posizione utile per l'accesso alle risorse del bando. Di contro, il decorrere del tempo fino alla definizione del merito della controversia senza che la ricorrente riceva tutela, quanto meno cautelare, rischia di pregiudicare in maniera gravissima ed irreversibile le sue ragioni (fino al punto di vanificare l'utilità della presente impugnativa), stante l'imminente e progressiva distribuzione delle risorse già utilmente collocate nella medesima graduatoria e l'eventualità che essa resti così definitivamente ed ingiustamente esclusa dalle agevolazioni per cui è causa (nonostante l'oggettivo pregio del proprio piano di sviluppo). Tali pregiudizievoli conseguenze possono pertanto evitarsi, in accoglimento della presente istanza cautelare, accordandosi la sospensione dei provvedimenti impugnati, limitatamente alla posizione della ricorrente, mediante l'eventuale ammissione con riserva del progetto alla fruizione delle agevolazioni, ovvero in subordine mediante l'adozione di una misura di carattere propulsivo atta a sollecitare un riesame da parte dell'Amministrazione resistente della posizione della odierna ricorrente, sulla scorta delle considerazioni che l'Ecc.mo Tribunale adito riterrà di esporre. Alternativamente, Codesto T.A.R. – in ossequio all'art. 55 del c.p.a. che consente di adottare quelle misure cautelari “che appaiono, secondo le circostanze, più idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione del ricorso” – potrà, altresì, disporre l'accantonamento immediato delle somme necessarie a garantire interinalmente il finanziamento del progetto della ricorrente incluso nella graduatoria approvata con il decreto dirigenziale qui impugnato, per l'importo in essa ammesso in base al punteggio attribuito e correttamente rettificato. In via meramente subordinata - ferma restando l'ammissibilità della presente impugnazione stante la sua notificazione ad almeno uno dei controinteressati così come richiesto dall'art. 41, comma 2 del c.p.a., nonché dall'art. 19.3 delle Disposizioni Attuative Generali delle Misure non connesse alla superficie e/o agli animali del PSR Campania 2014-2020, richiamate nel bando al paragrafo 20 (“Modalità di ricorso”) - nella denegata e non creduta ipotesi in cui Codesto T.A.R. ritenesse di dover disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutte le imprese collocate in graduatoria in posizione migliore rispetto alla ricorrente, poiché la notificazione nei modi ordinari è particolarmente difficoltosa stante il rilevante numero di controinteressati, si chiede, solo

ove ritenuto necessario, di essere autorizzati alla notificazione per pubblici proclami ai sensi degli artt. 41, comma 4 e 52 comma 2 del c.p.a.

P.Q.M.

si conclude per l'accoglimento del presente ricorso e della proposta istanza cautelare. Con vittoria di spese ed onorari. Ai sensi dell'art. 13, comma 6-bis, del D.P.R. 115/02 e succ. mod. e int., si dichiara che per il presente giudizio il contributo unificato dovuto è pari ad euro 650,00.

avv. Carmen Coscia

* * * * *

La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza n. 00798/2020 del 28.04.2021 REG. PROV. CAU. TAR CAMPANIA - del T.A.R. Campania NAPOLI SEZ. III resa nel ricorso n. 04497/2020 integrato da motivi aggiunti, al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati.

avv. Carmen Coscia